SISTEMAZIONE GENERALE DEL FABBRICATO DETTO «MALAPAGA» AD USO DI CASERMA IN GENOVA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa addizionale di L. 60,000 per la sistemazione generale del fabbricato detto «Malapaga» ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova.

La detta somma sara' portata in aumento allo stanziamento del capitolo 267 della parte straordinaria dello, stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1907-908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Lacava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione generale del fabbricato detto «Malapaga» ad uso di caserma in Genova
Estremi	Legge 26 dicembre 1907, n. 811

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-generale-del-fabbricato-detto-malapaga-ad-uso-di-caserma/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it